

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 24/08/2016 e successive, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 3-ter, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- in data 17/07/2017 è stato firmato il Contratto di CO.CO.CO. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 24/08/2016 e successive, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 3-ter, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.
- con determinazione del Responsabile del Servizio IV Settore LL.PP. e Protezione civile e Sisma n. ____ del ____ le parti intendono prorogare il suddetto rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso gli Uffici del Comune di Tossicia.

TRA

Il **Comune di Tossicia (TE)** rappresentato nella persona del Responsabile del Servizio IV Settore LL.PP. e Protezione Civile e Sisma, giusto incarico ricevuto con Decreto Sindacale n° 37/int. del 04.01.2017, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta (C.F. n. 80000370678)

E

Il Collaboratore _____ nata/o a _____ il _____,
residente in _____ Via _____ iscritto all'ordine
degli _____ della _____ di _____ al n. _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ART. 1
Oggetto dell'incarico**

1. Il Comune Proroga l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

1. Creazione e gestione di banche dati pratiche indennizzi sisma e ausili alla popolazione (CAS,etc);
2. Redazione ordinanze, decreti inerenti il sisma;
3. Gestione pratiche Contributo Autonoma Sistemazione;
4. Gestione pratiche indennizzi attività produttive;
5. Gestione pratiche traslochi;
6. Gestione pratiche contratti di locazione di alloggi ad uso abitativo temporaneo;
7. Istruttoria delle pratiche relative al sisma secondo gli indirizzi delle OPCM nn. 4, 8, 9, 12, 13,19 e 29 ed altre emanate o in corso di emanazione;
8. Ausilio all'Ufficio Speciale di Teramo e per l'individuazione degli ambiti, perimetrazioni ed aggregati;

9. Istruttoria pratiche aggregati e istruttoria pratiche di costituzione dei relativi consorzi;
10. Effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
11. Cura delle attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione dei lavori effettuati sugli immobili riparati/ricostruiti ed in particolare: istruttoria e verifica degli stati di avanzamento lavori e predisposizione degli atti per la relativa liquidazione; istruttoria e verifica delle contabilità finali e la relativa liquidazione;
12. Assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la ricostruzione o lo stato delle pratiche;
13. Interfaccia con l'Ufficio Speciale Sisma e gli altri Enti
14. Redazione rendiconti relativi alle spese sostenute per emergenza sisma e redazione provvedimenti sindacali per la liquidazione dei fondi accreditati;
15. Espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive dell'Ente

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore è inserito all'interno del IV Settore – Opere pubbliche, Protezione civile e Usi civici e Sisma, sotto il coordinamento del Responsabile del servizio, ed è chiamato a svolgere compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti.
3. L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico dovrà attenersi alle indicazioni, alle direttive, ai programmi ed agli obiettivi indicati dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione dell'incarico o in fasi successive;
4. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente (Responsabile del IV Settore) al quale il collaboratore dovrà attenersi ed in collaborazione con il personale dell'Ufficio Tecnico.
5. Le parti riconoscono che l'attività di collaborazione può agevolmente e più efficacemente essere svolta tenendo conto della struttura organizzativa dell'Ente in favore della quale l'attività stessa di collaborazione sarà svolta. Pertanto il professionista incaricato e l'ente concordano che, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell'oggetto del contratto ed al solo fine del coordinamento con l'attività del servizio dell'ente, questi si rechi presso i locali dell'amministrazione comunale di regola 3 volte la settimana, da stabilirsi preventivamente con il Responsabile del IV Settore e si renda disponibile anche negli altri giorni della settimana a seguire le pratiche del Comune di Tossicia. Il collaboratore è tenuto comunque a garantire una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso il Comune.
6. Tutte le pratiche istruite dal collaboratore dovranno essere firmate in qualità di Responsabile di ogni singolo Procedimento.
7. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

8. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore riconferma di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione, approvato con determina n. 45/252 del 10/05/2017 del Responsabile del IV Settore, e dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura selettiva. Il collaboratore si impegna, altresì, a comunicare al Comune qualsiasi variazione in ordine al possesso dei requisiti medesimi. In caso di accertata carenza – anche sopravvenuta – di uno o più requisiti previsti, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.
9. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi, la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Tossicia; al riguardo si ritiene incompatibile qualunque attività professionale svolta privatamente in ordine ad immobili, beni e attività ricadenti sul territorio comunale di Tossicia, ricorrono altresì le incompatibilità di cui all'art.67 quater, comma 11, del d.l. n.83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
10. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
11. Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore si impegna a rispettare le disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 (*“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*), nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 30 dicembre 2013, che viene consegnato in copia. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, e non sarà rinnovabile, fatti salvi eventuali futuri interventi legislativi che derogano a quanto previsto dall'art. 50bis, comma 3bis, della legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2. Il Responsabile redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.
4. In ogni caso, la durata del contratto è legata al permanere delle condizioni, anche di carattere finanziario, che ne hanno permesso la stipulazione.

ART. 5

Corrispettivo

1. Il compenso per la prestazione oggetto del presente contratto è fissato in € _____ annui, da ridurre in proporzione ai mesi di lavoro effettivamente prestati, comprensivi di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune, INAIL ed IRAP, da corrispondere mensilmente in anticipo all'effettivo accredito.
2. Il trattamento decorre dalla data di effettivo avvio della collaborazione con il Comune.
3. E' fatto obbligo di presentare alla scadenza di ogni mensilità una relazione sull'attività svolta.
4. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del Responsabile ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
5. Per un tempo inferiore ad un mese il compenso sarà determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione.
6. Non sono previsti rimborsi spese, né ulteriori emolumenti connessi all'espletamento delle attività previste.

ART. 6

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D.Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
 - Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.
2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

3. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 7 **Estinzione del contratto**

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 7 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.1, 2 e 3;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 8 **Controversie**

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 66 del d.lgs 165/2001;

ART. 9 **Disposizioni finali**

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.
2. Con la sottoscrizione il collaboratore autorizza il Comune di Tossicia al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il collaboratore _____
Il Responsabile del IV Settore ____